

# Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)

[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 04/01/2020

## Antiriciclaggio, contrasto e prevenzione viaggiano in parallelo

di Federico Moca

In ambito comunitario si è recentemente assistito alla presa d'atto, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della necessità di stabilire «norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio».

L'adozione della direttiva 2018/1673/UE del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale mira, infatti, a consentire una più efficiente e rapida cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

Allineare le definizioni di riciclaggio penale, prevedendo che tutti i reati punibili con una pena detentiva dovrebbero essere considerati quali reati-presupposto (ivi compresi i reati fiscali), significa poter concretamente contrastare il fenomeno a livello internazionale, fornendo maggiore riscontro alle attività di prevenzione del riciclaggio. È, quindi, evidente la sempre più stretta connessione tra prevenzione e repressione, ribadita al considerando 1 della direttiva stessa, ove è fatto espresso riferimento alla finalità di integrare e rafforzare l'applicazione della direttiva 2015/849/UE.

La normativa italiana (Dlgs 231/2007) recentemente riformata dal Dlgs 125/2019, di attuazione della direttiva 2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE, si pone quale presidio di prevenzione da svolgersi necessariamente in coordinamento con le attività penali di repressione dei reati di riciclaggio e di quelli a esso presupposti.

L'intento del legislatore è infatti quello di creare un sistema sinergico dove i soggetti destinatari degli obblighi – attraverso il corretto adempimento alla adeguata verifica della clientela e all'inoltro di segnalazioni di operazioni sospette – da un lato, dissuadano l'uso del sistema economico-finanziario per scopi illegali, dall'altro, forniscano degli input

investigativi alle Autorità competenti di modo da procedere alla successiva repressione penale del fenomeno.

Il sistema di «prevenzione dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio» può, quindi, essere immaginato come una complessa rete – appositamente calata a tutelare l'integrità, la stabilità e la reputazione del sistema stesso – dove i singoli nodi rappresentano i vari soggetti destinatari degli obblighi (intermediari bancari e finanziari, intermediari non finanziari, professionisti, ecc.) che, adempiendo correttamente alla normativa, faranno sì che i capitali illeciti non passino all'interno delle maglie della rete – che saranno sempre più piccole al crescere del livello di compliance globale – respingendo i tentativi d'ingresso nell'economia legale.

Allineare le normative nazionali e consentire una sempre maggiore cooperazione internazionale sia in ambito preventivo amministrativo sia repressivo penale è la giusta risposta a fenomeni criminali sempre più globalizzati e ramificati. Sotto tale aspetto si segnala come la produzione normativa a livello internazionale sia ultimamente molto attiva, come testimoniato - anche in materia di riciclaggio - dalla direttiva 2019/1153/UE del 20 giugno 2019 che reca «disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo ai fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati» e che dovrà essere recepita nell'ordinamento interno entro il 1° agosto 2021.

La stretta sinergia tra prevenzione e repressione, sempre più sulla stessa lunghezza d'onda, rappresenta l'obiettivo di legalità verso cui tendere e orientare l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio senza mai perdere di vista le varie implicazioni sottese al principale adempimento di collaborazione attiva: la Segnalazione di Operazioni Sospette.

Per approfondire: [SOS Antiriciclaggio](#) , di Federico Moca, in edicola e [on line](#)